

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**RILASCIO DI GARANZIA SU LINEE DI CREDITO**  
**A BREVE E MEDIO LUNGO TERMINE**

*Il presente foglio informativo redatto ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03, riporta le condizioni praticate alla clientela alla data sopra indicata. Il Confidi si riserva di applicarli alla clientela in forma generalizzata.*

*Il Confidi è tenuto a consegnare gratuitamente il presente foglio a chiunque ne faccia richiesta.*

Offerta Fuori Sede	
Soggetto Promotore– Cognome e Nome	
in qualità di	
Per conto di Ascomfidi Vercelli s.c.	Firma

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**ASCOMFIDI VERCELLI Società Cooperativa di Garanzia Fidi a r.l.**

Sede legale: Via Duchessa Iolanda, 26 13100 Vercelli

Telefono: 0161-1860394 Fax: 0161-1860384

Sito internet: [www.ascomvc.it](http://www.ascomvc.it)

indirizzo di posta elettronica: [ascomfidi@ascomvc.it](mailto:ascomfidi@ascomvc.it)

Registro Imprese di Vercelli n. 01545210021 REA n. 146686

C.F. e P. IVA n. 01545210021

U.I.C. n. 25990

Albo Coop. N. A112638

Altre dipendenze del Confidi:

BIELLA	VIA TRIPOLI 1	Tel. 015 8352711
BORGOSIESIA	VIALE VARALLO 35	Tel. 0163 25804
CIGLIANO	PIAZZA PARTIGIANI 11	Tel. 0161 433065
CRESCENTINO	VIA DE GREGORI 20	Tel. 0161 841027
GATTINARA	CORSO VERCELLI 31	Tel. 0163 826589
SANTHIA'	PIAZZA VITTORIO VENETO	Tel. 0161 923129
TRINO	CORSO ITALIA 1	Tel. 0161 829814
VARALLO	CORSO ROMA 74	Tel 0163 53193

L'attività principale di **ASCOMFIDI** (qui di seguito Ascomfidi o Confidi) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di Banche e Intermediari finanziari abilitate all'erogazione del credito sotto qualsiasi forma.

A tal fine la Cooperativa può porre in essere accordi di convenzione con i soggetti di cui sopra finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i propri soci.

## SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

### Struttura e funzione economica

L'attività di **ASCOMFIDI** consiste nella prestazione di garanzie su finanziamenti a breve e medio termine di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle Piccole Medie Imprese socie da parte delle Banche convenzionate, Istituzioni pubbliche/private e/o altri Intermediari Finanziari abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma.

La garanzia viene rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dalla PMI configura l'obbligazione principale, di cui il confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

**ASCOMFIDI** svolge inoltre attività aventi natura connessa e strumentale (ACS) all'erogazione della garanzia, quali servizi di assistenza e consulenza in materia creditizia e finanziaria d'impresa che, per propria definizione e per ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 326/2003, devono rispettare le aggettivazioni stabilite dalla norma. Sono connesse in quanto legate in modo imprescindibile al rilascio della garanzia e strumentali in quanto funzionali al processo cui è legata la garanzia stessa.

### Principali rischi

- Qualora le condizioni eventualmente previste nella delibera di concessione della garanzia non vengano perfezionate/adempite dal socio entro il termine di 6 mesi dalla delibera di concessione il contratto si intenderà risolto.
- Qualora la banca non proceda all'erogazione del finanziamento nel termine di 6 mesi dalla delibera di concessione, la garanzia perderà la propria validità e il Confidi si riterrà liberato dall'impegno di delibera.
- Qualora l'impresa garantita risulti inadempiente agli obblighi derivanti dal finanziamento e la banca provveda alla escussione della garanzia della Cooperativa quest'ultima, risultando creditrice del socio, provvederà, anche unitamente alla banca, a porre in essere ogni azione giudiziale o stragiudiziale atta al recupero del credito.
- Nel caso di intervento di un fideiussore a favore del Confidi questo sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto dall'impresa alla Cooperativa in caso di inadempimento da parte del debitore principale e di escussione da parte della banca.

## SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

### **ONERI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AL CONFIDI (Costi di ammissione alla Cooperativa)**

Per poter ottenere la garanzia al finanziamento richiesto il cliente deve iscriversi alla cooperativa.

Gli oneri ed i costi relativi alla iscrizione sono riportati nella tabella che segue:

TASSA DI AMMISSIONE	QUOTA SOCIALE MINIMA
Euro 175 Una tantum	Euro 25 Una tantum
Non restituibile	Restituibile (1)

- (1) La quota sociale minima è restituibile a termini di statuto (ART. 15) all'uscita dalla Cooperativa e solo se il contratto di garanzia si è concluso regolarmente senza intervento fideiussorio del Confidi, nel qual caso la quota di capitale sociale verrà incamerata (anche in parte) a copertura di quanto pagato dalla Cooperativa in qualità di garante del finanziamento ottenuto dal cliente / socio.

### **ONERI DELL'INTERVENTO DI GARANZIA (Costo della garanzia)**

Il costo della garanzia è riportato nella tabella seguente, espresso in percentuale rispetto al valore del finanziamento e può variare in base alla possibilità per il Confidi di usufruire di forme di controgaranzia. La possibilità di usufruire della controgaranzia potrà essere accertata solo al momento dell'emissione della garanzia e dipenderà dal possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di ammissibilità oggettivamente previsti dagli enti contro garanti.

A fronte del rilascio della garanzia l'impresa autorizza il Soggetto finanziatore a trattenere per conto del Confidi la commissione per la concessione della garanzia, espressa in una percentuale variabile a seconda della tipologia e durata del finanziamento ed una percentuale fissa destinata ad incrementare il fondo rischi. L'impresa dichiara di prendere atto che la validità della garanzia è subordinata al pagamento della commissione e che la commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

TIPOLOGIA	DURATA	GARANZIA	Costo della garanzia (% variabile)	I.S.C.	DEPOSITO CAUZIONALE FONDO RISCHI		Bollo
					(2)	(% fissa)	
Finanziamento chirografario	da mesi 1 a mesi 24	50%	2,00% Una tantum	max 27,12% min 1,00%	3%	1%	
	da mesi 24 a mesi 60	50%	3,00% Una tantum	max 1,50% min 0,60%	3%	1%	
	da mesi 60 a mesi 84	50%	3,50% Una tantum	max 0,70% min 0,50%	3%	1%	
Aperture di credito	da mesi 1 a mesi 12	50%	1,25% rinnovo periodico	max 16,25% min 1,26%	4%	1%	
	da mesi 13 a mesi 18	50%	1,25% rinnovo periodico	max 1,16% min 0,84%	4%	1%	
	a revoca	50%	1,25% rinnovo periodico	max 1,26% min 1,26%	4%	1%	
Ipotecario	mesi 120 anni 10	20%	1,50% Una tantum	max 0,15% min 0,15%	1%	1%	
	mesi 144 anni 12	20%-35%	2,00% Una tantum	max 0,17% min 0,17%	1%	1%	
	mesi 180 anni 15	35%-50%	2,50% Una tantum	max 0,17% min 0,17%	1%	1%	

(2) Il deposito cauzionale, calcolato in percentuale sul finanziamento richiesto, potrà essere restituito solo se il contratto di garanzia si è concluso regolarmente senza intervento fideiussorio del Confidi, nel qual caso il deposito verrà incamerato (anche in parte) a copertura di quanto pagato dalla Cooperativa in qualità di garante del finanziamento ottenuto dal cliente / socio. Il deposito cauzionale, avente funzione mutualistica, potrà essere restituito solo in parte anche qualora lo stesso, assumendo per la durata del finanziamento la suddetta garanzia mutualistica a favore delle operazioni degli altri soci, venga utilizzato a parziale copertura delle insolvenze totali subite dalla cooperativa.

#### SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'INTERVENTO IN GARANZIA

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dal Confidi copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

La concessione di garanzia è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione del Confidi.

Il Confidi si riserva di inviare all'Istituto di credito erogante la fideiussione sul finanziamento richiesto dopo che siano state adempiute le condizioni previste nella delibera di concessione, sempreché nel frattempo non si siano verificati eventi o circostanze pregiudizievoli o fatti che possano indurre il Consiglio d'Amministrazione ad annullare la concessione della garanzia o a variare i termini e le condizioni.

**Recesso dal rapporto di garanzia.** Il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura, può essere esercitato in qualsiasi momento fatti salvi i rapporti con gli Istituti di Credito Finanziatori beneficiari della garanzia. Salvo quanto previsto in tema di diritto di recesso per le offerte fuori sede, art. 45 e seguenti Codice del Consumo, gli importi versati a titolo di istruttoria pratica non vengono rimborsati nel caso di delibera negativa da parte del Consiglio d'Amministrazione del Confidi o della Banca erogante. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento su cui insiste la garanzia del Confidi non è dovuto alcun compenso al Confidi per la risoluzione anticipata del contratto.

#### **Procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R o per via telematica al seguente indirizzo:

ASCOMFIDI VERCELLI S.C.

Sede legale e amministrativa: Via Duchessa Iolanda, 26 - 13100 Vercelli

Indirizzo di posta elettronica: [ascomfidi@ascomvc.it](mailto:ascomfidi@ascomvc.it)

Il confidi deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

**Legenda:**

**Socio/cliente:** il soggetto, socio del Confidi al quale, su richiesta viene rilasciata una garanzia a favore di una banca finanziatrice.

**Definizione di PMI:** (cfr D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003): la categoria delle micro-imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce "micro-impresa" l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Richiedente:** ogni PMI dei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e agricoltura, socio, che richiede l'intervento in garanzia dello stesso.

**Banca erogante/finanziatrice:** l'istituto di credito che eroga il finanziamento richiesto dal cliente/socio del Confidi e che assume il ruolo di creditore principale.

**Istituti di Credito Finanziatori:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi, in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Garanzia:** è l'obbligazione che un soggetto assume verso un creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione

assunta da un terzo soggetto (debitore principale).

**Garanzia sussidiaria:** il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

**Debitore principale:** il soggetto, nel caso specifico, il socio/cliente che viene garantito dal Confidi per uno specifico adempimento.

**Garante:** il soggetto (Confidi) che ha rilasciato una garanzia per conto e nell'interesse del socio/cliente.

**Azione di Regresso:** è il diritto del Confidi Garante di agire nei confronti del Debitore Principale una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore stesso.

**Commissione:** remunerazione per il rilascio della garanzia a carico del cliente/socio ed a favore del Confidi.

**ACS:** attività connesse e strumentali al rilascio della garanzia svolte dal Confidi ai sensi della Legge 326/03 Art. 13.

**ISC:** è l'indicatore sintetico del costo dell'operazione e servizio erogati ed è espresso in percentuale.

**TEGM:** è l'indicatore del tasso effettivo globale medio dell'operazione e servizio erogati ed è espresso in percentuale.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa

\_\_\_\_\_ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente

foglio informativo e dei principali diritti dei soci e di averli attentamente letti. Firmo per presa visione e consegna del

presente foglio informativo e dei principali diritti dei soci allegati.

Firma \_\_\_\_\_